



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Prot. n. AOODRPI/3134/U

Torino, 11 aprile 2011

Al MIUR – Dip. Istruzione
Nucleo assistenza e coordinamento
procedimenti disciplinari – ROMA
c.a. dott. F.. Manca

OGGETTO: Rapporti tra sospensione cautelare, procedimento penale e procedimenti disciplinari.

Con riferimento ai rapporti tra sospensione cautelare, avvio del procedimento disciplinare e procedimenti penali pendenti si formula il seguente quesito.

Per emettere un provvedimento di sospensione cautelare nei confronti di dipendente sottoposto a misura giurisdizionale restrittiva della libertà personale, da quanto esplicito nella circ. min. 88_2010, lett. F pag. 21, è comunque necessario avviare il procedimento disciplinare o che sia pendente il procedimento penale.

Circa la pendenza del procedimento penale, è opportuno chiarire quando può ritenersi avviato e pendente un procedimento penale.

Secondo una prima tesi il procedimento penale è pendente solo una volta che l'imputato sia stato rinviato a giudizio.

Ove si accogliesse tale tesi, la fase antecedente al rinvio a giudizio non sarebbe da classificare come "procedimento penale".

In alternativa a tale tesi, si potrebbe aderire a quell'orientamento secondo cui sussiste il procedimento penale anche nella fase dell'iscrizione del dipendente nel registro degli indagati.

Una parte autorevole della dottrina (Tenore) accoglie la prima tesi.

Accogliendo la prima tesi, poichè non può ritenersi pendente un procedimento penale prima del rinvio a giudizio, per procedere alla sospensione cautelare del dipendente, in base a quanto chiarito con la Circolare Ministeriale n. 88_2010 lett. F pagina 21, sarebbe necessario comunque avviare il procedimento disciplinare.

Com'è noto però, presupposto per l'avvio del procedimento disciplinare è l'acquisizione della notizia, almeno di un numero tale di elementi sufficienti a circoscrivere sul piano spaziale e temporale (in ossequio al principio della specificità) l'illecito disciplinare commesso, avente nel caso di specie rilevanza penale.

Nella prassi è ricorrente però che i Dirigenti Scolastici non abbiano elementi per acquisire la "notizia", o perché trattasi di fatti avvenuti fuori dal contesto scolastico o perché soggetti ad indagini per le quali le Procure, per evitare l'inquinamento delle indagini stesse non rilasciano informazioni. Gli unici elementi noti sono eventuali articoli di giornale che in ogni caso riportano gli eventuali reati commessi senza circoscrivere quando sono avvenuti e chi li ha subiti.

Riepilogando dunque, ci si trova dinanzi a una misura restrittiva di carattere personale, ad un procedimento penale non pendente (accoglimento della prima opzione interpretativa di cui sopra), alla necessità di avviare un procedimento disciplinare in assenza di elementi tali da configurare "acquisita la notizia di illecito disciplinare" (al fine di rispettare il dettato normativo di cui all'art. 55 ter, d. lgs. 165/2001 come interpretato dalla CM 88_2010 lett. F pag. 21).

In queste ipotesi come deve comportarsi l'Amministrazione? La ratio dell'art. 55 ter d. lgs. 165/2001 e la concreta utilità della norma farebbe propendere per un'interpretazione ampia della nozione di procedimento penale pendente (seconda opzione interpretativa), configurandosi pendente quel procedimento penale nel quale vi è stata l'iscrizione nel registro degli indagati.

Il legislatore peraltro ove avesse voluto considerare avviato e dunque "pendente" il procedimento penale nel momento del rinvio a giudizio, avrebbe specificato che ai fini della sospensione cautelare sarebbe



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

stato necessario l'esercizio dell'azione penale, formulando la norma con un tenore letterale analogo alla norma contrattuale valevole per le sospensioni cautelari del personale ATA (art. 97, comma 3, CCNL).

Sul piano pratico tale impostazione consentirebbe altresì all'amministrazione di procedere alla sospensione cautelare senza l'obbligo di avviare contestualmente il procedimento disciplinare che sarà avviato quando saranno acquisiti gli elementi tali da ritenere sussistente la "notizia" dell'illecito disciplinare. Si prega di far conoscere l'avviso di Codesta Amministrazione centrale sulla questione.

IL DIRIGENTE
f.to Gianluca Lombardo